

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04 APR. 2000

ADDI' 04 APR. 2000 NELLA SEDE DI VIA IV NOVEMBRE, 149 - ROMA SI E'
RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

ASSENTI: BADALONI - ALEANDRI - AMATI - DONATO - FEDERICO - META

DELIBERAZIONE N° 1136

OGGETTO: Attuazione degli articoli 25 e 26 della L.R. 7/6/1999
n. 7 - Leggi regionali 9/3/1990, n. 27 e 22/11/1982, n. 51 - Disposizioni relative all'acquisizione delle
risorse finanziarie da parte dei soggetti finanziati.



OGGETTO: Attuazione degli articoli 25 e 26 della L. R. 7/6/1999, n. 7 – Leggi regionali 9/3/1990, n. 27 e 22/11/1982, n. 51 – Disposizioni relative all'acquisizione delle risorse finanziarie da parte dei soggetti finanziati.

LA GIUNTA REGIONALE



VISTE le leggi regionali 9/3/1990, n.27 e 22/11/1982, n. 51;

VISTE le disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999, approvate con L.R. 7.6.1999 n.6;

VISTA la Legge Regionale 7.6.1999 n.7, di approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999 e, in particolare, gli articoli 25 e 26;

PRESO ATTO che, a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 51/82, così come sostituito dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 7/99, i comuni "acquisiscono le risorse necessarie attraverso l'accensione di un mutuo ventennale presso la Cassa Depositi e Prestiti, il cui costo è sostenuto dalla Regione entro la medesima percentuale";

PRESO ATTO che, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27/90, così come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 7/99, identica disposizione vige per i finanziamenti disposti dalla stessa legge a favore dei comuni che restaurano chiese ed edifici pertinenti aventi valore artistico, storico ed archeologico di loro proprietà;

PRESO ATTO che, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27/90, così come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 7/99, gli enti ivi previsti "acquisiscono le risorse necessarie attraverso l'accensione di un mutuo ventennale" e che la Regione Lazio "concorre alla spesa entro i limiti della partecipazione consentita per interventi della stessa entità posti in essere dai comuni";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 5720 del 6.12.1999, relativa al programma di riparto ai sensi della citata legge 27/90 per l'esercizio finanziario 1999;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 6130 del 29.12.1999, relativa al programma di riparto ai sensi della citata legge 51/82 per l'esercizio finanziario 1999;

PRESO ATTO che diversi soggetti pubblici e privati finanziati con i provvedimenti di cui alle precedenti premesse hanno manifestato la volontà di accendere il mutuo solo per la quota parte a carico della Regione pari al 70% dell'intero importo, avendo l'immediata disponibilità della quota parte a loro carico pari al 30% dell'intero finanziamento;

RITENUTO che in relazione alla autonomia degli Enti pubblici locali si può consentire la possibilità di accendere il mutuo nella percentuale del 70%, quale quota a carico della Regione provvedendo per la residua parte con fondi propri, offrendo la disponibilità della Regione a

corrispondere il contributo previsto in rate annuali invariabili per venti anni direttamente all'Istituto della Cassa Depositi e Prestiti;

RITENUTO che l'accoglimento della richiesta non contravviene allo spirito della legge e, anzi, consente di realizzare utili economie di spesa;

RILEVATO inoltre, gli Enti religiosi finanziati con la Deliberazione 5720, non potendo ricorrere alla Cassa Depositi e Prestiti, devono necessariamente rivolgersi ad altri Istituti di Credito di loro fiducia;

CONSIDERATO che la Struttura competente ha avuto notizia, per le vie brevi, sia da parte degli Enti religiosi interessati, che da parte degli Istituti di Credito da essi interpellati, che esistono difficoltà per la concessione dei mutui, data la natura dei soggetti richiedenti e degli immobili su cui si deve intervenire, che non consentirebbero agli Istituti di acquisire le garanzie richieste dai loro Ordinamenti;

RITENUTO che si possa ovviare anche a tali difficoltà, da un lato, consentendo agli Enti finanziati di acquisire la percentuale di risorse di loro competenze nel modo possibile che ritengono più opportuno e, dall'altro, offrendo la disponibilità della Regione a corrispondere il contributo previsto in rate annuali invariabili per venti anni direttamente agli Istituti di Credito concedenti, anche previa stipula, ove richiesto, di apposite convenzioni con gli Istituti stessi;

RITENUTO che la eventuale convenzione debba essere stipulata singolarmente per soggetti finanziati ad opera del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio;

RITENUTO anche, di dover sensibilizzare, per il tramite del Presidente della Giunta, gli Istituti di Credito che gestiscono la Tesoreria Regionale, affinché favoriscano, aderendo, per le quote di contributo poste a carico della Regione, alle richieste di mutuo eventualmente avanzate da Enti religiosi, il raggiungimento degli obiettivi della legge regionale 27/90;

VISTO la Legge 15.5.1997 n.127;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

All'unanimità

DELIBERA

1. Di autorizzare gli Enti ai quali sono stati concessi finanziamenti con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 5720 del 6.12.1999 e n. 6130 del 29/12/1999 ad acquisire la percentuale di risorse di loro competenze nel modo possibile che ritengono più opportuno, fermo restando che l'importo dei lavori deve essere, comunque, almeno quello autorizzato con lo stesso provvedimento e che l'importo a carico della Regione Lazio non può superare quello stabilito con gli stessi provvedimenti;
2. Di autorizzare gli Enti di cui al punto 1 di chiedere agli Istituti di credito disponibili di consentire che la quota parte di finanziamento a carico della Regione, quale stabilita, per ciascun intervento, negli allegati A delle Deliberazioni 5720/99 e 6130/99, in rate di contributo annuali invariabili per venti anni, sia corrisposta direttamente agli Istituti di Credito concedenti, anche previa stipula, ove richiesto, di apposite convenzioni con gli Istituti stessi;

3. Di sensibilizzare, per il tramite del Presidente della Giunta, gli Istituti di Credito che gestiscono la Tesoreria Regionale, affinché favoriscano il raggiungimento degli obiettivi della legge regionale 27/90, aderendo, per le quote di contributo poste a carico della Regione, alle richieste di mutuo eventualmente avanzate da Enti religiosi finanziati con la propria Deliberazione 5720/99, a norma della stessa legge;
4. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Opere e Servizi per il Territorio a dare disposizioni per agevolare ed accelerare l'attivazione degli interventi finanziati;
5. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio a stipulare con gli Istituti di Credito che, su richiesta dei soggetti interessati, lo consentiranno apposite convenzioni per la corresponsione diretta agli Istituti stessi della rata di contributo assegnata con le proprie Deliberazioni 5720/99 e 6130/99.

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. della legge 127/1997.

Il Vice Presidente: F.to Lionello Cosentino

Il Vice Segretario: F.to Dott. Adolfo Papi

10 5 / APR. 2000